



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera

Modifica del 13 gennaio 2026

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, allegato ai decreti del Consiglio federale del 8 ottobre 2015, del 20 agosto 2018, del 6 novembre 2018, del 7 marzo 2019, del 19 maggio 2022, del 23 gennaio 2023, 11 settembre 2024 e del 10 giugno 2025¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

¹ FF 2015 6213; 2018 4387, 5991; 2019 1951; 2022 1346; 2023 234; 2024 2252;
2025 1834

Appendice 3

Regolamentazione salariale per il personale addetto alla ristorazione

Art. 2 (Salari minimi)^{2, 3}

I salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano [...]:

	Salario minimo
I Lavoratori ai sensi dell'articolo 6b CCL (non qualificati)	
ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6a cpv. 3) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione :	3 713.–
in caso di formazione «Progresso» e ottenimento del relativo certificato	3 943.–
II Lavoratori ai sensi dell'articolo 6a CCL (qualificati)	
ossia con un attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6a cpv 3) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione	
1. con Certificato federale di formazione pratica (CFP)	4 070.–
2. con Attestato federale di capacità (AFC)	4 528.–
2a. con Attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni i formazione continua specifica alla professione	4 635.–
3. con Esame federale di professione	5 293.–

La restante parte dell'appendice 3 rimane invariata.

² Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

³ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2026 e ha effetto fino al 31 dicembre 2028.

13 gennaio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

